

Una porzione della Chiesa con più di 70.000 fedeli

di GIUSEPPE AZZARO

Non nego buona fede agli autorevoli parlamentari che hanno chiesto al Governo — seppur solamente sulla base di notizie giornalistiche — se l'Opus Dei abbia le caratteristiche di società occulta e illegale, nociva agli interessi del nostro Paese. La buona fede, però, comporta ascolto, disponibilità e serenità di giudizio: se vi sono, ogni dubbio potrà essere chiarito.

L'Opus Dei è stato fondato a Madrid nel 1928 dal sacerdote Josemaría Escrivá, con lo scopo di diffondere il messaggio della chiamata universale alla santità, attraverso la santificazione del lavoro ordinario quotidiano: «Contribuire a che vi siano in mezzo al mondo uomini e donne di ogni razza e condizione sociale, che cerchino di amare e servire Dio e gli uomini nel loro lavoro ordinario e per mezzo di esso. Dall'inizio dell'Opera, nel 1928, la mia predicazione è stata questa: la santità non è un privilegio di pochi, perché possono essere divini tutti i cammini della terra, tutte le condizioni di vita, tutte le professioni, tutte le occupazioni oneste [...]. Essendo questo lo spirito dell'Opera, si comprenderà che è stata una grande gioia per noi vedere che il Concilio ha dichiarato solennemente che la Chiesa non respinge il mondo in cui vive, né il suo progresso e sviluppo, ma lo comprende e lo ama. Del resto è una caratteristica centrale della spiritualità che i membri dell'Opera si sforzano di vivere, la consapevolezza di essere allo stesso tempo parte della Chiesa e dello Stato: ciascuno si assume quindi completamente, con libertà piena, la propria responsabilità inviduale di cristiano e di cittadino» (*Colloqui con Mons. Escrivá*, n. 26).

Rispondere alla chiamata del Signore non significa necessariamente abbandonare il mondo per ritirarsi in convento, o diventare sacerdote, ma esercitare eroicamente le virtù, nello stato in cui ci si trova, aderendo alla Sua volontà umilmente, semplicemente e assolutamente. La chiamata al sacerdozio è un privilegio e un grande dono per svolgere una preziosa missione nel mondo, ma il cattolico che non l'ha avuta non ha ricevuto niente di meno per percorrere con successo tutto il cammino fino alla santità. E l'eroismo per arrivarvi dev'essere esercitato passo dietro passo, giorno dietro giorno, affrontando le piccole o grandi vicende quotidiane della propria vita alla presenza di Dio, secondo i Suoi disegni, come hanno fatto tutti i fedeli di ogni tempo itineranti verso la vita eterna.

Ripercorrendo il cammino giuridico dell'Opus Dei, appare chiaramente e inequivocabilmente come esso sia sempre stato tracciato nell'alveo della Chiesa. L'Opera, in ogni momento della sua crescita, anche quando più numerose e varie fioccarono le incomprensioni, ha sempre cercato il beneplacito della Gerarchia. Dal 1941, quando il Vescovo di Madrid, nel tentativo di far cessare le calunnie, volle dare un'approvazione scritta, al 1946, quando lo stesso fondatore si recò presso la S. Sede a illustrare i fini dell'Opera, che alti personaggi della Curia romana consideravano arrivati «con un secolo d'anticipo», ottenendo un documento di «approvazione dei fini», cui seguì nel 1947, il «*Decretum laudis*» e nel 1950 l'ultima approvazione di quell'iter giuridico. Fino a quando, il 28 novembre 1982, fu eretta dalla S. Sede in Prelatura personale: la prima della storia della Chiesa.

Le recenti polemiche sull'Opus Dei impongono una riflessione sugli stessi principi dell'assetto costituzionale del nostro Stato. La gran maggioranza degli italiani, molti dei quali impegnati nelle strutture dello Stato con compiti e responsabilità della più diversa natura e talora anche relevantissimi, appartengono a confessioni religiose, soprattutto alla Chiesa cattolica.

L'organizzazione confessionale è riconosciuta dallo Stato

Quasi tutte tali confessioni, compresa ovviamente la cattolica, si presentano come veri e propri ordinamenti giuridici, con proprie strutture costituzionali gerarchiche, con una propria normazione, con propri organi amministrativi e giudicanti, con strutture che, sotto il profilo spirituale e con mezzi a questo consoni, esigono dai loro appartenenti adesione e ubbidienza alle direttive e proposte, che sono di natura religiosa.

Tali organizzazioni si muovono nello stesso contesto sociale e territoriale dello Stato. Potrebbero pertanto essere considerate a prima vista come strutture parallele allo Stato, giacché riguardano gli stessi soggetti. Non lo sono, però, e tali non vengono considerate, giacché i fini perseguiti sono diversi rispetto a quelli dello Stato.

Lo Stato nel suo ordinamento giuridico non ignora l'organizzazione confessionale e le sue specifiche esigenze: la riconosce sovrana e indipendente nel suo ordine; la protegge all'interno del suo ordinamento nelle sue manifestazioni esterne (art. 19 Costituzione: diritto di libertà religiosa) e la tutela nei suoi momenti organizzatori (art. 20 Cost.) e poi ne riconosce e ne garantisce le attività secondo linee direttive concordate con le diverse confessioni, seguendo un indirizzo accolto nella Carta fondamentale (art. 7, 2° co. e art. 8, 3° co. Cost.).

L'appartenenza confessionale e tutto ciò che essa comporta per il fedele o l'aderente alla confessione, per quanto concerne il perseguimento dei fini

religiosi, l'osservanza delle direttive degli organi di governo delle confessioni stesse o delle varie istituzioni esistenti all'interno di queste, rappresentano dunque un fenomeno noto nell'ordinamento dello Stato, da questo protetto e tutelato nel suo esplicarsi.

I limiti che le confessioni religiose e i loro aderenti incontrano nel perseguimento delle finalità loro proprie sono quelli desumibili da altre norme costituzionali o dalle norme penali.

In concreto, un limite è dato dalla forma secondo la quale i fini religiosi sono perseguiti. In uno Stato democratico, com'è l'italiano, che non solo tollera, ma anzi apprezza il fenomeno religioso e lo tutela, non sarebbero né comprensibili né ammissibili attività di confessioni religiose, di enti al loro interno, di fedeli, che si ammantassero di segreto o si svolgessero nella clandestinità.

I parametri per giudicare tale illecita segretezza sono fissati nella L. 25 gennaio 1982 n. 17 (art. 1). Segrete sono le associazioni che occultano la loro esistenza; che tengono segrete «congiuntamente» finalità e attività sociali; che rendono sconosciuti i soci, in tutto o in parte e anche reciprocamente; e tutto ciò al fine di «interferire nell'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale».

Funzione e natura giuridica dell'Opus Dei

Ferma restando la norma di tutela e di salvaguardia dell'interesse dello Stato ad un metodo pubblico e democratico dell'agire delle formazioni sociali, anche religiose, viventi nel suo interno, va ribadito che non possono essere sindacati i contenuti ideologici, le aspirazioni profonde, le finalità ultime dell'azione del cittadino. Senza dire che correrebbe serissimi pericoli non solo la libertà degli organismi confessionali, ma anche di quelli sindacali, politici, ecc., i quali, ancor più di quelli religiosi, sono oggi fonti di norme di condotta per i loro appartenenti certamente più efficaci, rigorose e restrittive di quelle ascrivibili ai primi.

Conviene ora soffermarsi per cercare di comprendere la natura, il regime giuridico, la funzione dell'ordinamento canonico della Prelatura personale Opus Dei. A tale scopo è necessario innanzitutto riflettere sulla natura giuridica e sulla funzione delle «prelature personali aventi specifici scopi pastorali», enti propri della Chiesa cattolica.

L'Opus Dei altro non è infatti che una prelatura di questo tipo, la prima istituita dalla Chiesa.

Occorre innanzitutto sottolineare che le prelature personali non costitui-

scono un fenomeno associativo. Esse sono espressione del potere di auto-organizzazione al più alto livello costituzionale della Chiesa cattolica, la quale, per il perseguimento della missione spirituale sua propria, può darsi le strutture istituzionali che ritiene necessarie.

Il can. 294 del Codice di diritto canonico indica le finalità di una prelatura personale: la promozione di un'adeguata distribuzione del clero nelle diocesi che ne siano necessitate; l'attuazione di speciali opere pastorali o missionarie a favore di diverse regioni o categorie sociali.

Per quanto concerne l'Opus Dei, le norme che la regolano sono, oltre quelle generali e comuni previste dal Codice di diritto canonico, appena menzionate, quelle dettate dalla Santa Sede con la cost. ap. *Ut sit* del 28 nov. 1982 (A.A.S. n. 5, 1983), dalla S. Congregazione dei vescovi con la *Declaratio «Praelaturae personales»* del 23 agosto 1982 (ivi) e dal *Codex iuris particularis Operis Dei*, come previsto dalla medesima cost. ap. *Ut sit* (n. 2).

Uno Statuto assegnato dalla Chiesa

Il *Codex Iuris Particularis* (C.i.p.) è l'unico statuto dell'Opus Dei: esso è stato assegnato alla Prelatura dalla Chiesa: ne sono in possesso, oltre alla S. Congregazione dei Vescovi, tutti gli Ordinari nei cui territori si trovano Centri dell'Opus Dei.

Questo complesso normativo, regolando nella sua interezza la materia, come esplicitamente sancisce la cost. ap. *Ut sit* (n. 2), abroga, secondo un principio di diritto generale accolto specificamente nel Codice di diritto canonico (can. 20; e cfr. anche can. 22 del Codice 1917), ogni precedente norma di qualsivoglia tipo e provenienza che in via provvisoria e transitoria abbia disciplinato il fenomeno considerato fino alla sua definitiva configurazione come Prelatura personale.

Anche le disposizioni finali annesse ai *Codex iuris particularis* di detta Prelatura confermano ciò. Infatti: nessuna norma del regime provvisorio precedente è fatta salva. Sono pertanto abrogate tutte le precedenti norme: sia quelle che riguardano aspetti non più considerati nel nuovo regime, sia e a maggior ragione quelle che riguardano questioni esplicitamente regolate, nello stesso o in un diverso senso, dalla nuova normativa.

È fatto salvo, ma solo nella misura in cui è compatibile con il regime delle Prelature personali e perciò non in contrasto con le disposizioni normative che lo regolano, tutto ciò che è stato concesso o approvato dalla Santa Sede a favore dell'Opus Dei (art. 1 disp. trans.); restano validi i provvedimenti amministrativi particolari dei Vescovi, mediante i quali era stata autorizzata l'erezione dei singoli Centri dell'Opus Dei.

Infine, il n. 2 delle disp. fin., ribadendo un principio generale espresso nel

can. 4 del Codice di diritto canonico, fa salvi i diritti e i doveri acquisiti dai fedeli della Prelatura nel vecchio regime, a meno che non sia diversamente statuito dai nuovi statuti o si tratti di diritti-doveri provenienti da norme abrogate dal nuovo diritto. Ciò significa che nessun diritto-dovere acquisito contrastante con il nuovo regime o proveniente da norme da questo abrogate è rimasto in vita; permangono solo quei diritti-doveri acquisiti secondo la vecchia normativa e non contrastanti con il nuovo assetto giuridico. Per quanto concerne i diritti, si tratta ad esempio del diritto di ritenersi incorporati alla Prelatura con decorrenza dal momento in cui l'incorporazione ebbe luogo nella precedente configurazione giuridica; per quanto concerne i doveri, si tratta principalmente delle responsabilità di governo assunte nel vecchio regime, responsabilità che non cessano ma permangono nel passaggio al nuovo, senza necessità di una loro riconferma con provvedimento amministrativo.

Fini spirituali e apostolici

Occorre in ogni caso osservare al riguardo che restano fermi i diritti e i doveri acquisiti, ma non le norme che li prevedevano, le quali pertanto non sono più applicabili nel futuro. Le conclusioni evidenziate si sarebbero avute anche solo sulla base dei principi generali nel caso in cui non si fossero date le norme transitorie e finali richiamate.

Dalla normativa citata (c.i.p., art. 2) appare evidente che la Prelatura Opus Dei si propone fini esclusivamente spirituali e apostolici, che si possono così riassumere:

- la santificazione dei suoi fedeli, secondo la sua specifica spiritualità secolare, attraverso l'esercizio delle virtù cristiane nello stato, professione e condizione di vita di ciascuno;
- diffondere in tutti gli ambienti della società una profonda presa di coscienza della chiamata universale alla santità e fare sì che persone di ogni condizione e stato della società pratichino gli insegnamenti di Cristo, anche attraverso il valore santificante del lavoro professionale ordinario.

L'organizzazione della Prelatura è quella che risulta dalla cost. ap. *Ut sit* e dalla decl. *Praelaturae personales*, pubblicata, oltre che sugli A.A.S. (ivi), con un procedimento eccezionale di pubblicità, anche sull'*Osservatore Romano* (28 novembre 1982). Tale *declaratio* indica le linee istitutive della Prelatura personale Opus Dei per quanto riguarda la sua struttura, la sua finalità, i poteri dell'autorità al suo interno, i rapporti con le altre autorità ecclesiastiche ecc., linee che saranno poi meglio specificate e precisate nel *Codex iuris particularis*.

È essenziale alla Prelatura la manifestazione esterna, la diffusione pubbli-

ca del messaggio pastorale della chiamata universale alla santità; messaggio che la Chiesa stessa le ha affidato. Un altro contenuto essenziale del messaggio pastorale proprio della Prelatura è il rispetto dell'autonomia e del pluralismo nelle realtà temporali e negli impegni personali e professionali. Per questo motivo esistono nei suoi Statuti precise norme che mirano ad evidenziare e garantire l'autonomia dell'impegno professionale dei fedeli della Prelatura, limitando l'ambito della giurisdizione della stessa all'adempimento degli impegni di natura esclusivamente spirituale e religiosa, che vengono dettagliati nel *Codex iuris particularis*, riguardanti la vita di preghiera, lo studio della dottrina cattolica, la coerenza di vita coll'insegnamento morale della Chiesa, ecc., restando chiaramente sancito che per quanto riguarda l'attività professionale e le dottrine sociali, politiche, ecc., ciascun fedele della Prelatura gode della stessa piena libertà di cui godono tutti i cittadini cattolici, dovendosi le autorità della Prelatura astenersi dal dare qualsivoglia consiglio in siffatte materie (art. 89 par. 3 del *Codex iuris particularis*).

Si è appena visto come un messaggio per sua natura pubblico, destinato ad essere manifestato pubblicamente non può essere compatibile con nessuna forma di segretezza: ciò è d'altronde espressamente previsto da una norma che vieta assolutamente ogni segreto e clandestinità per i fedeli della Prelatura (C.i.p. art. 89 e 2).

Potere di autorganizzazione

La pubblicità della struttura organizzativa della Prelatura, la conoscenza reciproca dei fedeli della stessa, la dichiarazione esterna della loro appartenenza alla Prelatura, oltre ad essere dei chiari dati di fatto e di diritto, costituiscono una connotazione essenziale alla Prelatura, che diversamente non potrebbe più adempiere alla funzione per cui esiste, così come la Chiesa che ha bisogno di presentarsi pubblicamente per essere conosciuta quale portatrice di un messaggio di spirituale salvezza.

La validità dei fini e dell'operato dell'Opus Dei è stata fin dal suo sorgere riconosciuta dalla Chiesa ed è testimoniata da due avvenimenti ecclesiali recenti: l'apertura del Processo di Beatificazione del Fondatore, Mons. Josemaría Escrivá, avvenuta il 12 maggio 1981, e l'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale, avvenuta il 28 novembre 1982.

Nella legge istitutiva della Prelatura, la Costituzione apostolica *Ut sit*, più volte citata, si legge: «Con grandissima speranza, la Chiesa rivolge le sue materne premure e le sue attenzioni verso l'Opus Dei, che per divina ispirazione il Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer fondò a Madrid il 2 ottobre 1928, affinché esso sia sempre un valido ed efficace strumento della missione salvifica che la Chiesa adempie per la vita del mondo. Fin dai suoi inizi, infatti, questa Istituzione si è impegnata, non solo a illuminare di nuova luce

la missione dei laici nella Chiesa e nella società umana, ma anche a realizzarla nella pratica; come pure si è impegnata a tradurre in realtà vissuta la dottrina della chiamata universale alla santità, e a promuovere in ogni ceto sociale la santificazione del lavoro professionale ed attraverso il lavoro professionale».

Tale apprezzamento sull'Opus Dei, espresso nella forma normativa più solenne dalla Chiesa (Costituzione Apostolica), garantisce nel modo più completo anche lo Stato sul positivo apporto al bene comune di questa Istituzione. Va ribadito peraltro che, essendo l'Opus Dei un momento dell'auto-organizzazione della Chiesa, la competenza di diritto e di fatto a giudicare in argomento appartiene esclusivamente alla Chiesa e pertanto ogni indagine dell'autorità italiana sarebbe sostitutiva della potestà di giurisdizione della Chiesa, garantita in Italia dall'articolo 2 dell'accordo del 18.2.84 e ulteriormente confermata dalla legge sul riconoscimento degli enti ecclesiastici.

L'atto di adesione

Al paragrafo 2 dell'articolo 3 del C.i.p. si legge: «I fedeli della Prelatura si sforzano di compiere con la massima fedeltà i doveri del proprio stato, i compiti professionali e sociali, sempre col più grande rispetto delle legittime leggi della società civile». Pertanto la presenza di membri dell'Opus Dei, come di altri cattolici a qualsiasi livello negli strati sociali e nell'organizzazione dello Stato non può dare adito a discriminazioni di sorta. L'atto di adesione dei singoli membri alla Prelatura non è assimilabile al semplice diritto di associazione tutelato dall'articolo 18 della Costituzione: esso è piuttosto manifestazione del diritto di esercitare liberamente il culto e l'attività religiosa in quanto mira direttamente a realizzare i fini costitutivi della Chiesa Cattolica. Tale atto di adesione, così come non può essere imposto, nemmeno può essere sindacato o fatto oggetto di indagine da parte dell'autorità civile, perché ciò sarebbe lesivo del diritto di libertà religiosa tutelato dall'articolo 19 della Costituzione.

Tale atto di adesione, si ribadisce, riguarda esclusivamente i fini spirituali della Prelatura (C.i.p. 88, e 2) restando tassativamente escluso che ciò provochi interferenze nelle attività civili che, come cittadini, i membri dell'Opus Dei svolgono.

Come espressione istituzionale del potere di auto-organizzazione costituzionale della Chiesa, e quindi della sovranità della stessa, secondo una normativa che rigorosamente circoscrive il fenomeno all'interno dell'ordine spirituale, la creazione della Prelatura personale da parte della Santa Sede e la sua attività rientrano pienamente nella tutela, all'interno dello Stato, dell'art. 7, 1° co. della Costituzione, che sancisce l'indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa «ciascuno nel proprio ordine»; norma volta a difendere

l'ordine temporale, proprio dello Stato, da ogni indebita intromissione da parte della Chiesa e dei suoi organi, ma anche a fissare un limite agli organi dello Stato, vietando loro di intromettersi nelle vicende proprie dell'ordine spirituale, che è della Chiesa. Norma ripresa, dando luogo a responsabilità di diritto internazionale, nell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama e meglio specificata nell'art. 2 dello stesso.

Accertato che la figura della Prelatura personale, e in specie la Prelatura personale Opus Dei, rappresenta un fenomeno dell'auto-organizzazione della Chiesa a livello costituzionale, mirante a scopi esclusivamente spirituali e pastorali, secondo strutture organizzative pubbliche, per sua stessa natura volto ad essere manifestato pubblicamente, e dunque un fenomeno sotto ogni aspetto lecito per l'ordinamento dello Stato, sarebbe illegittimo, perché lesivo del principio di libertà religiosa, il comportamento di un'autorità dello Stato inteso a costringere i fedeli in genere e quelli della Prelatura in specie a manifestare la loro vita religiosa, per farne derivare conseguenze di qualsiasi tipo.

Resta ovviamente integra la libertà dei fedeli di manifestare all'esterno la loro specifica opzione religiosa e di farne propaganda, come sentono appunto di dover fare i fedeli della Prelatura Opus Dei, rientrando questa loro facoltà nel diritto di libertà religiosa tutelato dall'art. 19 della Costituzione.

Ci si può chiedere, a questo punto, a che cosa mirasse la campagna denigratoria alla quale abbiamo assistito. Si vogliono scoraggiare coloro che stanno guardando con sempre maggiore ammirazione e disponibilità a una forma di vita cristiana che indica la via della santità, nel mentre forma probi cittadini consapevoli dei loro doveri e dei loro diritti? Ma non dei pusillanimi ha bisogno l'Opus Dei, o di quanti si illudono che verrebbero a trovarsi avvantaggiati, facendone parte, per le loro vicende temporali, ma di cristiani pugnaci e leali con se stessi e con gli altri, risoluti a conquistarsi la salvezza eterna lottando per la propria e per l'altrui coerenza di vita cristiana.

Ovvero si vuole sollevare un polverone denso e maleodorante, per far nascere e far restare in tanta gente che superficialmente e distrattamente apprende le notizie sui giornali, il dubbio che si tratti di qualcosa comunque di poco trasparente, da cui in ogni caso è bene tenersi lontani? «*Calomniez, calomniez quelque chose y restera!*» È la tattica subdola del discredito e della menzogna per fermare chi risulta scomodo. Una tattica che talvolta, quanto più la verità emerge e si afferma, produce effetti esattamente contrari a quelli che si aspettavano coloro che l'attuano. È proprio quello che prevediamo e auspichiamo.

In un momento di impazzimento di valori, quando ogni cosa che si apprezza nel mondo viene solamente dal mondo, che vi siano fra gli altri più di 70.000 cattolici che si danno da fare per affermare che la società può diventare più umana se più divina, esigendo anzitutto da se stessi impegno, coerenza, fermezza, fedeltà ai propri ideali, è un dono per tutti. □

Giuseppe Azzaro è deputato D.C. e Vice Presidente della Camera dei deputati.